

**COMUNE DI ARENA PO**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

Codice ente 11142	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 20 in data: <b>31.07.2020</b>	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA straordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica**

**OGGETTO: Approvazione delle tariffe e delle agevolazioni relative alle utenze non domestiche per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) anno 2020. Conferma piano tariffario 2019 ai sensi art. 107, comma 5, d.l. 18/2020 e approvazione scadenza rate di pagamento.**

L'anno **duemilaventi** addi **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - BELFORTI ALESSANDRO	Presente	8 - PIETRA CLAUDIO	Presente
2 - BOTTANI ALESSANDRO	Presente	9 - POLITI FABIO	Assente
3 - COVINI DAVIDE	Presente	10 - SCAGNI ANDREA	Assente
4 - MALASPINA ALAN	Assente	11 - ZANGRANDI CLAUDIO	Presente
5 - MARCHI CLAUDIO	Presente	12 -	
6 - MORGANTI VALERIA	Assente	13 -	
7 - NEGRI EMANUELA	Presente		

Totale presenti 7

Totale assenti 4

Assiste il Segretario Comunale Sig. **D'ARPA ELISABETTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BELFORTI ALESSANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**COMUNE DI ARENA PO**

**PROVINCIA DI PAVIA**

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria Personale in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

*Approvazione delle tariffe e delle agevolazioni relative alle utenze non domestiche per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) anno 2020. Conferma piano tariffario 2019 ai sensi art. 107, comma 5, d.l. 18/2020 e approvazione scadenza rate di pagamento.*

***ESPRIME***

X Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica;

parere non favorevole/contrario in ordine alla sola regolarità tecnica per le seguenti motivazioni:

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
FINANZIARIA PERSONALE**

Rag. Emanuelli Silvia

**COMUNE DI ARENA PO**

**PROVINCIA DI PAVIA**

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria Personale merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

*Approvazione delle tariffe e delle agevolazioni relative alle utenze non domestiche per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) anno 2020. Conferma piano tariffario 2019 ai sensi art. 107, comma 5, d.l. 18/2020 e approvazione scadenza rate di pagamento.*

***ESPRIME***

X Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile;

parere non favorevole/contrario in ordine alla sola regolarità contabile per le seguenti motivazioni:

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
FINANZIARIA PERSONALE**

Rag. Emanuelli Silvia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di C.C. n. 20 del 31.07.2020

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di ARENA PO non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148; pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono in capo al Comune;

**Richiamate** le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

**Tenuto conto** delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

**Rilevato** che alla data odierna non risulta ancora validato il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

**Richiamato** l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

**Tenuto conto che:**

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

**Considerato** che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 16.03.2019;

**Dato atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

**Dato atto** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

**Richiamato** inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 03.06.2020;

**Dato atto** che l'ARERA con deliberazione n. 158/2020 ha stabilito una serie di agevolazioni e riduzioni; sono previste riduzioni tecniche obbligatorie in favore delle utenze non domestiche

oggetto di sospensione dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi e locali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria e delle riduzioni facoltative che possono essere introdotte per le utenze non domestiche non obbligate alla sospensione dell'attività, ma che hanno volontariamente chiuso; nello specifico i destinatari del provvedimento sono suddivisi in quattro gruppi riportati nell'allegato A) della delibera ARERA: per le attività ricomprese nella tabella 1a la quota variabile della tariffa deve essere azzerata per i giorni di sospensione, per le attività ricomprese nella tabella 1b la quota variabile della tariffa viene ridotta del 25% (pari quindi a tre mensilità), per le attività ricomprese nella tabella 2 l'Ente gode di maggior discrezionalità per la definizione dei criteri per l'individuazione dei giorni di chiusura cui applicare l'agevolazione, per le utenze non domestiche non soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività, ma che hanno chiuso volontariamente, il Comune può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti;

**Ritenuto** applicare le riduzioni obbligatorie previste dalla delibera n. 158/2020 di ARERA;

**Considerato** per le tipologie di attività di utenze non domestiche indicate nella tabella 2) dell'allegato A) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione e l'eventuale riapertura ad opera di provvedimenti governativi, l'Ente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3 della delibera ARERA;

**Vista** la nota di approfondimento IFEL del 31.05.2020 con particolare riferimento alle attività di cui alla tabella 2) dell'allegato A) per le quali l'Autorità rimanda la decisione agli Enti territorialmente competenti chiamati a stabilire i giorni di chiusura cui parametrare l'agevolazione; in assenza dell'EGATO l'Ente territorialmente competente è il Comune;

**Ritenuto** quindi stabilire la riduzione del 25 per cento della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza non domestica per le attività ricomprese nella tabella 2) dell'allegato A) alla delibera ARERA n. 158/2020 per le attività risultate totalmente o parzialmente sospese in forza di provvedimenti governativi o regionali;

**Tenuto conto** che le minori entrate derivanti dalle riduzioni di cui alla deliberazione ARERA 158/2020 saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

**Ricordato che** la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento (*art. 9 del Regolamento Comunale*);

**Ritenuto**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 31.10.2020
- seconda rata: 31.12.2020
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.10.2020

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;

**Dato atto** che la Legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del D.L. 34/2020, fissa il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 al 30 settembre 2020;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

**Visto** l'articolo 42) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti 7

Favorevoli: 7

Astenuti: 0

Contrari 0

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 16.03.2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti dovrà trovare comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pavia nella misura del 5%;
- 6) di dare atto altresì che le minori entrate derivanti dalle riduzioni di cui alla deliberazione ARERA 158/2020 saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
  - prima rata: 31.10.2020
  - seconda rata: 31.12.2020

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.10.2020.

- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti	7
Favorevoli:	7
Astenuti:	0
Contrari	0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. 267/2000, stante la necessità di avviare gli interventi programmati con urgenza.

## UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Quota fissa Ka	Quota variabile Kb
Nucleo da 1 componente	0,8	0,6
Nucleo da 2 componenti	0,94	1,4
Nucleo da 3 componenti	1,05	1,8
Nucleo da 4 componenti	1,14	2,2
Nucleo da 5 componenti	1,23	2,9
Nucleo da 6 o più componenti	1,3	3,4

## UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	FISSA Kc	VARIABILE Kd
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,4	3,28
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,3	2,5
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,6	4,2
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,76	6,25
5 - STABILIMENTI BALNEARI	0,38	3,1
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,34	2,8
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE	1,2	9,8
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,95	7,76
9- CASE DI CURA E RIPOSO	1	8,2
10 - OSPEDALI	1,07	8,81
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,07	8,78
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,55	4,5
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,99	8,15
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,11	9,08
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,6	4,92
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,09	8,9
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,09	8,95
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,82	6,76
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	8,95
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,38	3,13
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	4,5

22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	5,57	45,67
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4,85	39,78
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	32,44
25 - SUPERMERCATO	2,02	16,55
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	12,6
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	58,76
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,56	12,82
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,5	28,7
30 - DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,04	8,56

**CHE LE TARIFFE TARI RISULTANO COSI' DETERMINATE:**

**UTENZE DOMESTICHE**

<b>Categoria</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variabile per famiglia</b>
Nucleo da 1 componente	€ 0,21	€ 23,59
Nucleo da 2 componenti	0,25	55,04
Nucleo da 3 componenti	0,27	70,77
Nucleo da 4 componenti	0,30	86,50
Nucleo da 5 componenti	0,32	114,02
Nucleo da 6 o più componenti	0,34	133,68

**UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Descrizione</b>	<b>Fissa</b>	<b>Variabile</b>	<b>Totale</b>
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,16	0,28	<b>0,45</b>
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,12	0,21	<b>0,34</b>
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,25	0,36	<b>0,61</b>
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,32	0,53	<b>0,86</b>
5 - STABILIMENTI BALNEARI	0,16	0,26	<b>0,42</b>
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,14	0,24	<b>0,38</b>
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE	0,50	0,84	<b>1,35</b>

8 – ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,40	0,66	<b>1,07</b>
9 – CASE DI CURA E RIPOSO	0,42	0,70	<b>1,13</b>
10 - OSPEDALI	0,45	0,75	<b>1,21</b>
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,45	0,75	<b>1,21</b>
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,23	0,38	<b>0,62</b>
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,42	0,70	<b>1,12</b>
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,47	0,78	<b>1,25</b>
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,25	0,42	<b>0,67</b>
16 – BANCHI DI MERCATO DI BENI DUREVOLI	0,46	0,76	<b>1,22</b>
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,46	0,77	<b>1,23</b>
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,34	0,58	<b>0,93</b>
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,46	0,77	<b>1,23</b>
20– ATTIVITA' INDUSTRIALI CON	0,16	0,26	<b>0,43</b>

CAPANNONI DI PRODUZIONE			
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,23	0,38	<b>0,62</b>
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,36	3,93	<b>6,30</b>
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,05	3,42	<b>5,48</b>
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,68	2,79	<b>4,47</b>
25 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI, FORMAGGI GENERI ALIMENTARI	0,85	1,42	<b>2,28</b>
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,65	1,08	<b>1,73</b>
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,04	5,06	<b>8,10</b>
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,66	1,10	<b>1,76</b>
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	1,48	2,47	<b>3,95</b>
30 - DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	0,44	0,73	<b>1,17</b>

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE  
BELFORTI ALESSANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'ARPA ELISABETTA**

Firmato digitalmente  
ai sensi del codice dell'amministrazione digitale  
D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente  
ai sensi del codice dell'amministrazione digitale  
D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 12.08.2020 al  
27.08.2020

Addì, 12.08.2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'ARPA ELISABETTA**

Firmato digitalmente  
ai sensi del codice dell'amministrazione digitale  
D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li . . .

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'ARPA ELISABETTA**

Firmato digitalmente  
ai sensi del codice dell'amministrazione digitale  
D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.